

Auto aziendali: cosa cambia....

I nuovi limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi ad alcuni mezzi di trasporto (articolo 164 del Tuir):

- Utilizzati solo come strumentali nell'attività propria dell'impresa: Deducibilità integrale (100%) di tutti i costi;
- A uso pubblico: Deducibilità integrale (100%) di tutti i costi;
- In uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta: Deducibilità integrale fino all'importo che costituisce il reddito di lavoro ("fringe benefit") a prescindere dalla durata dell'uso promiscuo;
- Utilizzati da agenti: Deducibilità dei costi nella misura dell'80% e fino al limite di 25.822,84 €. Regole proporzionali al limite di costo per il leasing ed entro limiti fissi per locazione e noleggio;
- Utilizzati nell'esercizio d'impresa in situazione diversa da quelle precedenti: Nessuna deducibilità;
- Utilizzati da artisti e professionisti: Deducibilità (per un solo veicolo o per un veicolo per ogni socio o associato) delle quote di ammortamento nella misura del 25% nei limiti del costo di € 18.075,99 per i leasing deducibilità proporzionale al limite; per i canoni di locazione e noleggio deducibilità fino a importi fissati dalla norma; deducibilità del 25% per tutte le altre spese.

I nuovi criteri di calcolo: L'effetto sull'impresa

Un'impresa nel corso del periodo d'imposta 2006 sostiene spese per un'auto concessa in uso misto al dipendente per 10.329,14 euro (6.455,70 euro quale quota annuale di ammortamento ed 3.873,43 euro per spese di manutenzione e altri costi, quali carburanti, lubrificanti, assicurazione, bollo auto e così via).

Il benefit imponibile in capo al dipendente viene determinato sulla base dell'applicazione dell'articolo 51, comma 4, lettera a, del Tuir (valore convenzionale dato dalla tariffa Aci per 7.500 Km), in 4.303,80 euro.

Ai fini dell'individuazione dell'ammontare deducibile del reddito d'impresa occorre assumere l'importo che costituisce benefit del dipendente. Pertanto la differenza fra il totale dei costi relativi al veicolo (10.329,14 euro) e il valore del benefit per l'uso promiscuo (4.303,80 euro), sarà indeducibile (6.025,34).

In base alle regole precedenti tutto l'importo delle spese (10.329,14 euro) sarebbe risultato deducibile.

Per un soggetto Ires l'aggravio impositivo nel 2006 è pari al 37,25% del costo di venuto indeducibile ($6.025,34 \times 37,25\% = 2.244,44$) diminuito della quota parte di Iva da considerarsi detraibile in base alla sentenza della Corte di giustizia Cee del 14 settembre 2006.

Fringe Benefit: l'effetto sul dipendente

Si consideri un dipendente che utilizza per l'intero 2006, per motivi sia lavorativi sia personali (il così detto uso «promiscuo») un'auto aziendale Fiat Idea 1.2/16V. La tariffa chilometrica Aci relativa all'autovettura utilizzata, corrispondente a una percorrenza annuale di 15.000 km, è di 0,378465 euro al chilometro.

Pertanto il compenso in natura da assoggettare a ritenuta, nel 2006, è pari (secondo le nuove regole introdotte dal decreto legge collegato alla manovra finanziaria 2007) a 2.838,49 euro, (il 50% di $0,378465 \times 15.000$).

Poiché secondo il "vecchio" regime, il benefit era stato quantificato e tassato in misura diversa (il 30% di $0,378465 \times 15.000$, e cioè 1.703,09 euro), a decorrere dal periodo di paga di ottobre 2006, la retribuzione in natura precedente pari a 141,92 euro (1.703,09 diviso 12) dovrà quindi essere incrementata mensilmente e portata fino all'importo di 236,58 euro (2.838,49 diviso 12), corrispondente a un incremento mensile di 94,62 euro (+67% circa rispetto alla quantificazione del benefit precedente).